



PANATHLETICON
medicina dello sport

FMSI
Federazione Medico
Sportiva Italiana

COLLABORATING CENTER
FIMS
International Federation
of Sports Medicine

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE



INDICE

PARTE GENERALE

Capitolo 1 IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La responsabilità da reato degli enti: il d. lgs. 231/01

CAPITOLO 2 PANATHLETICON

CAPITOLO 3 ANALISI DEI RISCHI

3.1 Analisi di rischio: premessa

3.2 Metodologia adottata

CAPITOLO 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

CAPITOLO 5. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

CAPITOLO 6 SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*

CAPITOLO 7 FORMAZIONE

Allegato - GRIGLIA DI *RISK ASSESSMENT* E *GAP ANALYSIS*



PARTE GENERALE

Capitolo 1 IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La responsabilità da reato degli enti: il d. lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche Decreto), recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito il “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma dal carattere afflittivo sostanzialmente di natura penale, a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc.) per reati, tassativamente elencati, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che, come riportato all’art. 5 del Decreto lett. *a* e *b*, rivestano al loro interno funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società stesse, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella penale o civile della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

I presupposti applicativi della normativa possono essere, in sintesi, indicati come segue:

- a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione (art. 1);
- b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’**interesse** o a **vantaggio** dell’ente (art. 24 e ss.);
- c) l’essere, l’autore del reato, un soggetto investito di funzioni apicali (art. 6) o subordinate (art. 7) all’interno dell’ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto d), per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell’ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso.

In caso di reato commesso da un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze richiamate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris*

tantum), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere di prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a **sanzioni** di varia natura, accumulate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella **pecuniaria** e quelle **interdittive**, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività o di un ramo di essa).

Il **procedimento** di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il **processo penale** vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto della denominazione adottata, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è evidentemente di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato a poche ipotesi di reato tassativamente elencate, è stato progressivamente esteso nel corso degli anni.

Di seguito si riporta una sintetica indicazione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente *ex decreto 231/01*.

L'**art.24** prevede le fattispecie di reato concernenti indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. In sintesi l'art. 24 disciplina:

- truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640 c.p.)
- frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

L'**art 24 bis** disciplina i reati informatici, in particolare:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art 617 *quater* c.p.**)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);



- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies*)

L'art. 24 *ter* disciplina i delitti di criminalità organizzata. In particolare:

- associazione per delinquere (art. 416 sesto comma c.p.)
- associazione a delinquere per stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

L'art. 25 prevede i seguenti reati:

- corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione da parte di chiunque e nei confronti di un pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (art. 322 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- **concussione** (art. 317 c.p.)
- corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

L'art. 25 *bis* prevede le seguenti fattispecie di reato:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione dello Stato, previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita introduzione dello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valore di bollo, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati anche ricevuti in buona fede (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'art. 25 *bis* I disciplina

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);



- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

L'art. 25 *ter* disciplina i reati societari. In particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali (art. 2621*bis* c.c.),
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, (art. 2624 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 del c.c.)
- istigazione (art. 2635-bis c.c.).

L'art. 25 *quater* disciplina i reati terroristici con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. In particolare:

- associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.)
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.)
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.)
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater.1* c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.)



- art. 270 *sexies* c.p. (condotte con finalità di terrorismo)
- art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)
- art. 280-bis. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
- art. 289 bis. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

L'art. 25 *quater* I disciplina i reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583 bis c.p. e che interessano la riduzione in schiavitù, la tratta di esseri umani, la prostituzione minorile e la pedopornografica.

L'art. 25 *quinquies* disciplina i delitti contro la personalità individuale. In particolare:

- riduzione o mantenimento in servitù o in schiavitù (art. 600 c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)
- acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- pornografia virtuale (art. 600 quater comma 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).

L'art. 25 *sexies* disciplina i reati derivanti da abusi di mercato. Si tratta di reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione dei mercati finanziari di cui al D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria e Creditizia).

L'art. 25 *septies* disciplina i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravissime commessi in violazione della norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, in particolare:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.)

L'art. 25 *octies* disciplina i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui agli art. 648, 648 bis e 648 ter del c.p.

L'art. 25 *octies* I disciplina i delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'art. 25 *novies* disciplina i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare:

- messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/1941)
- reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941)

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, - detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).

- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).

L'art. 25 *decies* disciplina il reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 377 bis del c.p.

L'art. 25 *undecies* disciplina i reati ambientali previsti dagli art. 727 bis e 733 bis del c.p., dal D.Lgs. 152/06 e dalla L. 150/92 ed i seguenti delitti previsti dal codice penale: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

L'art. 25 *duodecies* disciplina il reato di impiego di cittadini irregolari di cui all'art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. 286 del 1998.

L'art. 25 *quaterdecies* estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

L'art. 25 *quinquiesdecies* disciplina la responsabilità degli Enti in relazione agli illeciti di natura tributaria

L'art. 25 *sexiesdecies* disciplina la responsabilità degli Enti in relazione al reato di contrabbando

L'art. 25-*septiesdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" disciplina la responsabilità degli Enti in relazione ai reati di Art. 518-bis. - (Furto di beni culturali); Art. 518-ter. - (Appropriazione indebita di beni culturali); Art. 518-quater. - (Ricettazione di beni culturali); Art. 518-novies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); Art. 518-undecies. - (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); Art. 518-duodecies. - (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); Art. 518-quaterdecies. - (Contraffazione di opere d'arte).

L'art. 25-*duodevicies*, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e

devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” disciplina la responsabilità degli Enti in relazione ai reati di Art. 518-terdecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici); Art. 518-sexiesdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali).

CAPITOLO 2 PANATHLETICON MEDICINA DELLO SPORT SRL

2.1 STRUTTURA E FUNZIONI

PANATHLETICON MEDICINA DELLO SPORT SRL (d’ora in poi PANATHLETICON) è una società medica specializzata in servizi inerenti la Medicina dello Sport, diretti alla prevenzione, alla certificazione, alla diagnosi, all’assistenza e terapia nei confronti di chi pratica attività sportive.

PANATHLETICON è società convenzionata con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) e con la scuola di specializzazione in medicina dello sport dell’Università degli Studi di Brescia; E’ inoltre uno dei 18 Collaborating Centers della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS).

PANATHLETICON è società accreditata presso la Regione Lombardia (ATS di Brescia).

I soci fondatori hanno promosso costantemente i temi della sicurezza e della salute dei lavoratori e hanno ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 poiché perseguono il costante miglioramento dei servizi offerti adeguandoli all’evolvere dei protocolli e delle tecnologie e curando l’organizzazione affinché gli standard man mano raggiunti vengano mantenuti nel tempo.

PANATHLETICON si connota per la seguente organizzazione interna:

- Amministratore UNICO
- Referente Qualità
- Direzione Sanitaria
- Vice Direzione Sanitaria
- Coordinamento Generale
- Responsabile salute e sicurezza del lavoro
- Responsabile Strumentazione
- Segreteria
- Contabilità
- Resp. Assicurazione Qualità



CAPITOLO 3 ANALISI DEI RISCHI

3.1. Analisi dei rischi: premessa

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate quali reati presupposto dal D. Lgs. 231/01.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascun processo, le attività potenzialmente a rischio di reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

3.2 Metodologia adottata

L'attività di *Risk Assessment* è stata condotta mediante l'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta rilevante, nonché attraverso la conduzione di interviste ai principali *Key Officer*. Questa fase dell'analisi ha consentito di "mappare" i processi presidiati da ciascun *Key Officer*. In particolare è stata acquisita la seguente documentazione:

- Procedure di qualità
- Manuale della qualità
- Organigramma
- Documento Privacy
- Regolamento strumenti informatici
- Contratto di servizio smaltimento rifiuti sanitari stipulato con ditta New Consult Ambiente s.r.l.
- Contratti di collaborazione libero professionale stipulati con medici
- Convenzione ATS Brescia
- Convenzione FMSI
- Convenzione Università di Brescia
- DVR
- Visura societaria
- Contratto con CoPe centro antinfortunistico

e sono stati intervistati i responsabili delle seguenti aree:

- Amministrazione/Contabilità
- RSPP
- Amministratore Unico
- Responsabile qualità

Al fine di procedere alla stima dei rischi di esposizione *ex-ante*, per le diverse categorie di reato e con riferimento a ciascuna delle attività presidiate dal singolo *Key Officer*, sono valutati i seguenti fattori:

probabilità: intesa come stima dell'esposizione al rischio di commissione di un reato presupposto, in termini di occasioni dolose e colpose che si possono verificare. La stima della probabilità di accadimento di un potenziale reato "presupposto" in una specifica *attività sensibile* tiene conto della frequenza (o numerosità) di esecuzione dell'attività stessa (per esempio, la probabilità si considera "bassa" non solo allorquando si ritiene improbabile in assoluto la commissione di un comportamento illecito durante un'attività, ma anche in considerazione della bassa frequenza con cui ha luogo l'attività a rischio);

- **impatto:** inteso come "grado di importanza" dei possibili **vantaggi e/o interessi** che PANATHLETICON potrebbe trarre dal verificarsi di un reato presupposto nell'ambito di un'attività sensibile. La stima dell'intensità dell'impatto è effettuata considerando i possibili effetti dannosi sull'operatività societaria derivanti dalla commissione del reato. Tali effetti dannosi sono riferiti a molteplici fattori quali ad esempio:

- il possibile blocco o rallentamento dell'operatività societaria;
- aggravii di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività, etc.;
- danni reputazionali con impatto sull'organizzazione interna (perdita di personale) o sul proprio posizionamento esterno (capacità di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti etc.).

La determinazione del rischio intrinseco è operata per mezzo della "matrice del rischio" riportata a seguire. La valutazione dell'impatto (I) del potenziale vantaggio/interesse associato all'accadimento è fissata in quattro livelli (Basso, Moderato, Alto, Altissimo), così come la probabilità di accadimento (P) (Bassa, Moderata, Alta, Altissima)

Matrice del rischio

	Probabilità "P"	Impatto "I"	Valore
Altissima	$\geq 30\%$	Altissimo	4
Alta	$5\% \leq P < 30\%$	Alto	3

Moderata	$1\% \leq P < 5\%$	Moderato	2
Bassa	$0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	1

L'entità del rischio intrinseco (R) dell'attività sensibile, dunque, è calcolata come il prodotto tra il valore dell'impatto (I) ed il valore della probabilità di accadimento (P): $R = P \times I$

P x I	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Legenda del rischio

Rischio basso	Rischio moderato	Rischio alto	Rischio altissimo
---------------	------------------	--------------	-------------------

Una volta determinato il rischio intrinseco, per ciascuna attività sensibile rilevata, sono indicati i presidi di controllo adottati da PANATHLETICON e potenzialmente in grado di impedire il palesarsi dei reati contemplati all'interno del D. Lgs. 231/01.

Essi sono strutturati su due livelli:

Standard di Controllo Generali: ovvero quei presidi che devono essere sempre rispettati per ciascuna delle attività sensibili individuate; essi si distinguono in:

- Segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi *esegue*, chi *controlla* e chi *autorizza* ;
- Norme:** devono esistere *disposizioni* in grado di fornire almeno principi di carattere generale per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Poteri:** devono esistere *regole formalizzate* per l'esercizio dei poteri autorizzativi interni e di firma, la cui definizione risulti coerente rispetto all'assetto organizzativo vigente;

d) **Tracciabilità:** deve essere garantita (anche per mezzo di idonei sistemi informativi) la ricostruzione di fonti, informazioni e controlli a supporto dei processi decisionali.

Standard di Controllo Specifici: specifiche disposizioni atte a regolamentare gli aspetti peculiari di ciascuna attività sensibile, con riferimento a ciascuna categoria di reato.

Gli standard di controllo devono essere recepiti negli strumenti normativi aziendali riferibili a ciascuna attività sensibile. Gli strumenti che compongono il sistema normativo societario devono essere ufficialmente approvati, comunicati e diffusi dalle funzioni competenti di PANATHLETICON; essi vincolano il management e i dipendenti alla loro osservanza.

Gli *standard* di controllo sono presi a riferimento rispettivamente dall'OdV per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo di competenza (*audit*).

Il livello di controllo viene valutato in funzione dei seguenti principali fattori:

- procedure complete e formalizzate;
- presenza adeguati controlli e tracciabilità;
- responsabilità definite;
- esistenza deleghe e procure;
- segregazione delle funzioni.

La stima del “rischio residuo” (R') relativo a ciascuna attività sensibile, è effettuata decrementando il “rischio intrinseco” (R) di una quota proporzionale al “livello di controllo” (stimato a valle dall'analisi di cui a punto precedente), ovvero della “percentuale di recepimento” di ciascuno standard di controllo all'interno del vigente corpo normativo aziendale⁷: $R' = (R - LC)$.

I risultati della valutazione del rischio sono riportati all'interno della seguente “GRIGLIA DI *RISK ASSESSMENT* E *GAP ANALYSIS* allegata al presente modello

3.3. Gestione del rischio Adozione di Specifici protocolli preventivi 231

All'esito della stima di cui al punto 3.2 che precede, si è proceduto alla formalizzazione e razionalizzazione linee, regole e principi di comportamento che i destinatari dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle



specifiche attività sensibili, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001.

Tali linee, regole e principi sono confluiti nelle “*Parti Speciali*” del presente Modello (v. *infra*) che ne formano parte integrante ed essenziale.

Si precisa che nelle ipotesi di rischio residuo “basso” i presidi di controllo in essere presso l’organizzazione, sono ritenuti sufficienti al fine di garantire un’adeguata mitigazione del rischio di commissione del generico reato (in ogni caso, resta ferma la facoltà di formalizzare opportune osservazioni, finalizzate al perseguimento di un ulteriore miglioramento delle modalità di presidio del rischio). Al contrario, laddove all’esito della valutazione si è stimato un rischio residuo moderato, alto o altissimo, sono stati elaborati degli specifici principi di comportamento – anch’essi declinati nelle “*Parti Speciali*” del presente Modello.

CAPITOLO 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di *staff* - come meglio si dirà in seguito - con l'amministratore unico.
- **Professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali; a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- **Continuità di azione**, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa societaria, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza è monocratico
- L'Amministratore Unico unitamente al referente qualità al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore Unico.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'amministratore unico. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'amministratore unico. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni



attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

L'amministratore unico provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e ne determina il periodo di durata in carica.

L'Organismo di Vigilanza è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- Assicurarci i flussi informativi di competenza
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento societario rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello

- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'amministratore unico e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso PANATHLETICON.

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello .

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate da PANATHLETICON
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione
- Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate da PANATHLETICON.
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione



- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

CAPITOLO 5

SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con PANATHLETICON, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

Ai fini dell'ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse

5.2 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato da PANATHLETICON ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto della normativa applicabile, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva)

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza



- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni di PANATHLETICON
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

5.3 Misure nei confronti di terzi aventi rapporti con PANATHLETICON.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato da PANATHLETICON ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, *partner* aventi rapporti contrattuali/commerciali con PANATHLETICON, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.



CAPITOLO 6 SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*

La L. 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha rafforzato le tutele previste per il lavoratore che segnala illeciti (cd. *whistleblower*). In particolare, la novella ha aggiornato l’art. 54 bis del TUPI ed ha esteso anche al settore privato, a tutela dell’integrità degli enti, le disposizioni già previste per le amministrazioni pubbliche, modificando ed integrando l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, l’art. 6 del Decreto al comma 2 *bis* prevede che:

“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.*

PANATHLETICON si è adeguata alle indicate modifiche normative adottando il **Regolamento *Whistleblowing*** ed implementando un canale per la ricezione delle segnalazioni atto a garantire la riservatezza del segnalante.



CAPITOLO 7 FORMAZIONE

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati da PANATHLETICON, al fine di una efficace prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Il responsabile di ciascuna funzione apicale ha il compito di dare corso alla divulgazione ed alla corretta applicazione del Modello nei confronti dei soggetti a lui sottoposti; l'A.U. verifica costantemente che ciò avvenga. È compito dell'OdV controllare la corretta diffusione ed applicazione del Modello e la cura del programma di formazione da effettuare nei confronti di tutto il personale.

Il programma di Formazione adottato da PANATHLETICON deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda;
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzionale alla capacità di apprendimento del personale;
- competenza ed autorevolezza del relatore al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per PANATHLETICON;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti e verificare l'apprendimento dei partecipanti.

La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- da) dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- b) dei principi generali e dei protocolli previsti dal Modello
- c) dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento;
- d) del Sistema Disciplinare;
- e) dei poteri e compiti dell'OdV;
- f) del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

PANATHLETICON, pertanto, prevede l'organizzazione, con cadenza annuale e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una sessione informativa, finalizzata all'illustrazione del MOG oltre che di eventuali aggiornamenti e modifiche dello stesso, cui verranno invitati a partecipare i



dipendenti di Panathleticon. La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza raccoglie ed archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.



ANALISI DEI RISCHI

Analisi dei rischi: premessa

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate quali reati presupposto dal D. Lgs. 231/01.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascun processo, le attività potenzialmente a rischio reato.

Metodologia adottata

L'attività di *Risk Assessment* è stata condotta mediante l'acquisizione della documentazione rilevante e la conduzione di interviste ai principali *Key Officer*. Questa fase dell'analisi ha consentito di "mappare" i processi presidiati da ciascun *Key Officer*. In particolare è stata visionata e/o acquisita la seguente documentazione:

- Procedure di qualità
- Manuale della qualità
- Organigramma
- Documento Privacy
- Regolamento strumenti informatici
- Contratto di servizio smaltimento rifiuti sanitari stipulato con ditta New Consult Ambiente s.r.l.
- Contratti di collaborazione libero professionale stipulati con medici
- Convenzione ATS Brescia
- Convenzione FMSI
- Convenzione Università di Brescia
- DVR
- Visura societaria
- Contratto con CoPe centro antinfortunistico

e sono stati intervistati i responsabili delle seguenti aree:

- Amministrazione/Contabilità
- RSPP
- Amministratore Unico
- Responsabile qualità

Al fine di procedere alla stima dei rischi di esposizione *ex-ante*, per le diverse categorie di reato e con riferimento a ciascuna delle attività presidiate dal singolo *Key Officer*, sono valutati i seguenti fattori:

- **probabilità:** intesa come stima dell'esposizione al rischio di commissione di un reato presupposto, in termini di occasioni dolose e colpose che si possono verificare. La stima della probabilità di accadimento di un potenziale reato "presupposto" in una specifica *attività sensibile* tiene conto della frequenza (o numerosità) di esecuzione dell'attività stessa (per esempio, la probabilità si considera "bassa" non solo allorquando si ritiene improbabile in assoluto la commissione di un comportamento illecito durante un'attività, ma anche in considerazione della bassa frequenza con cui ha luogo l'attività a rischio);

- **impatto:** inteso come "grado di importanza" dei possibili vantaggi e/o interessi che la Società potrebbe trarre dal verificarsi di un reato presupposto nell'ambito di un'attività sensibile. La stima dell'intensità dell'impatto è effettuata considerando i possibili effetti dannosi sull'operatività aziendale derivanti dalla commissione del reato. Tali effetti dannosi sono riferiti a molteplici fattori quali ad esempio:

- il possibile blocco o rallentamento dell'operatività aziendale;
- aggravii di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività aziendali, etc.;
- danni reputazionali con impatto sull'organizzazione interna (perdita di personale) o sul proprio posizionamento sul mercato (capacità di acquisizione di nuove commesse, capacità di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti etc.).

La determinazione del rischio intrinseco è operata per mezzo della "matrice del rischio" riportata a seguire. La valutazione dell'impatto (I) del potenziale vantaggio/interesse associato all'accadimento è fissata in quattro livelli (Basso, Moderato, Alto, Altissimo), così come la probabilità di accadimento (P) (Bassa, Moderata, Alta, Altissima)

Matrice del rischio

	Probabilità "P"	Impatto "I"	Valore
Altissima	$\geq 30\%$	Altissimo	4
Alta	$5\% \leq P < 30\%$	Alto	3
Moderata	$1\% \leq P < 5\%$	Moderato	2



Bassa	$0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	1
-------	-----------------------	-------	---

L'entità del rischio intrinseco (R) dell'attività sensibile, dunque, è calcolata come il prodotto tra il valore dell'impatto (I) ed il valore della probabilità di accadimento (P): $R = P \times I$

P x I	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Legenda del rischio

Rischio basso	Rischio moderato	Rischio alto	Rischio altissimo
---------------	------------------	--------------	-------------------

Una volta determinato il rischio intrinseco, per ciascuna attività sensibile rilevata, sono indicati i presidi di controllo adottati dalla Società e potenzialmente in grado di impedire il palesarsi dei reati contemplati all'interno del D. Lgs. 231/01.

Essi sono strutturati su due livelli:

Standard di Controllo Generali: ovvero quei presidi che devono essere sempre rispettati per ciascuna delle attività sensibili individuate; essi si distinguono in:

- Segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi *esegue*, chi *controlla* e chi *autorizza* ;
- Norme:** devono esistere *disposizioni aziendali* in grado di fornire almeno principi di carattere generale per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Poteri:** devono esistere *regole formalizzate* per l'esercizio dei poteri autorizzativi interni e di firma, la cui definizione risulti coerente rispetto all'assetto organizzativo vigente;



d) **Tracciabilità:** deve essere garantita (anche per mezzo di idonei sistemi informativi) la ricostruzione di fonti, informazioni e controlli a supporto dei processi decisionali.

Standard di Controllo Specifici: specifiche disposizioni atte a regolamentare gli aspetti peculiari di ciascuna attività sensibile, con riferimento a ciascuna categoria di reato.

Gli standard di controllo devono essere recepiti negli strumenti normativi aziendali riferibili a ciascuna attività sensibile. Gli strumenti che compongono il sistema normativo aziendale devono essere ufficialmente approvati, comunicati e diffusi dalle funzioni aziendali competenti della società; essi vincolano il management e i dipendenti alla loro osservanza.

Gli standard di controllo sono presi a riferimento rispettivamente dall'OdV e dal RPC per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo di competenza (*audit*).

Il livello di controllo viene valutato in funzione dei seguenti principali fattori:

- procedure complete e formalizzate;
- presenza adeguati controlli e tracciabilità;
- responsabilità definite;
- esistenza deleghe e procure;
- segregazione delle funzioni.

La stima del "rischio residuo" (R') relativo a ciascuna attività sensibile, è effettuata decrementando il "rischio intrinseco" (R) di una quota proporzionale al "livello di controllo" (stimato a valle dall'analisi di cui a punto precedente), ovvero della "percentuale di recepimento" di ciascuno standard di controllo all'interno del vigente corpo normativo aziendale⁷: $R' = (R - LC)$.



Processo	Reati presupposto potenziali	Possibili modalità commissive	Rischio intrinseco R (PxI)	Presidi di controllo	Rischio residuo (R – LC)
Selezione, assunzione e gestione del personale	Reati contro la P.A.	<ul style="list-style-type: none">Preparazione e invio ad enti pubblici di documentazione/informazioni false per l'ottenimento di indebite agevolazioni a fronte dell'assunzione di personale appartenente a categorie protette;Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto o pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o su segnalazione di quest'ultimo al fine di ottenere un indebito vantaggio;	3x3 9	Procedura qualità relativa all'Inserimento del personale di nuova acquisizione	9-3 6
Conferimento incarichi di consulenza professionale	Reati contro la PA	Corruzione mediante affidamento di incarichi e consulenze	3x3 9	Segregazione delle funzioni nella scelta del personale	9-3 6
Amministrazione, contabilità e bilancio	Reati societari	Presentazione di dati tali da fornire una rappresentazione non veritiera e non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società predisposti per l'invio delle comunicazioni sociali obbligatorie. Irregolarità nella registrazione di costi/proventi in contabilità o l'omessa registrazione di transazioni o eventi rilevanti Irregolarità nella registrazione di dati ed informazioni finalizzate alla definizione del bilancio Ricezione di pagamenti non documentati e rintracciabili	2x4 8	La società di fatto è dotata di procedure controllo dei flussi e di verifica della corretta rappresentazione dei dati nelle scritture contabili	8-2 6
	Reati contro la P.A.	Utilizzo a scopo di corruzione di fondi e/o risorse accantonate	2x4 8	La società di fatto è dotata di procedure controllo dei flussi e di verifica della corretta rappresentazione dei	8-2 6



Acquisti di beni e servizi/Selezione fornitori	Reati tributari	Irregolarità nelle dichiarazioni fiscali o emissione di fatture	2x4 8	dati nelle scritture contabili La società di fatto è dotata di procedure controllo dei flussi e di verifica della corretta rappresentazione dei dati nelle scritture contabili e per il pagamento corretto dei tributi	8-2 6
	Reati contro la P.A.	Il processo potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Società stipulasse con fornitori contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio, concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da un Ente o funzionario Pubblico.	3x3 9	Segregazione funzioni	9- 2 7
	Reati ambientali	Selezione società incaricata della gestione dei rifiuti speciali non in possesso dei requisiti di legge	2x4 8	<ul style="list-style-type: none">● Protocollo di conservazione e controllo dei farmaci● Protocollo di gestione dei materiali organici● Protocollo di pulizia lavaggio sanificazione e disinfezione di ambienti e superfici● Protocollo di raccolta e smaltimento rifiuti	8-2 6



	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Acquisto di beni e servizi e selezione fornitori sotto il profilo del mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed antinfortunistiche acquisto di attrezzature o sostanze non conformi ai requisiti di sicurezza.	2x4 8	<ul style="list-style-type: none">• Procedure di qualità	8-2 6
IT gestione e sicurezza dati informatici e personali	Reati informatici e trattamento illecito di dati	Alterazione di dati o registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti Installazione ed utilizzo di <i>software</i> , programmi e/o applicazioni informatiche non dotate di opportune licenze Utilizzo di strumenti <i>hardware</i> , <i>software</i> effettuato fraudolentemente rispetto alla normativa in materia, anche attraverso l'accesso a banche dati riservate Installazione ed utilizzo di software, programmi e/o applicazioni informatiche non dotate di opportune licenze	3x3 9	<ul style="list-style-type: none">• Documento sulla <i>Privacy</i> (DPIA)• Nomina <i>Data Protection Officer</i>• Regolamento utilizzo strumenti informatici• Procedura qualità gestione imprevisti tecnologici	9-5 4



Rapporti con la PA	Reati di corruzione	<p>Corruzione nell'ambito dei rapporti con enti per ottenimento certificazioni</p> <p>Corruzione nell'ambito dei rapporti con P.A. in occasione di ispezioni/verifiche</p> <p>Corruzione nell'ambito dei rapporti con Regione, Ministero Salute ed altri organismi pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti o per la stipula di convenzioni</p>	3x3 9	<ul style="list-style-type: none">• Stipula di convenzioni• Segregazione delle funzioni	9-3 6
Erogazione di servizi sanitari	Reati Ambientali	<p>Assenza o mancata compilazione delle registrazioni previste per la tracciabilità dei rifiuti speciali (con particolare riferimento ai rifiuti sanitari del Poliambulatorio)</p> <p>Smaltimento dei rifiuti speciali contro le disposizioni di legge</p>	3x3 9	<ul style="list-style-type: none">• Protocollo di conservazione e controllo dei farmaci• Protocollo di gestione dei materiali organici• Protocollo di pulizia lavaggio sanificazione e disinfezione di ambienti e superfici• Protocollo di raccolta e smaltimento rifiuti	9-6 3
	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none">• Mancata o inadeguata formazione dei lavoratori sui rischi inerenti la Salute e la Sicurezza	3x3 9	<ul style="list-style-type: none">• Disposizioni aggiuntive di igiene personale del personale e descrizione degli	9-6 3